

Delib. Giunta Reg. n° 1432 del 31/05/2002

L.R. 3/6/1993, [n.27](#): "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodi": integrazione alla D.G.R. n.[1526](#) dell'11/4/00.

Doc. **402O1432.0VE** di Origine **Regionale**

emanato/a da: **Regione Veneto**

e pubblicato/a su: **Bollettino. Uff. Regione n° 67 del 09/07/2002**

riguardante:

AMBIENTE - Inquinamento da radiazioni - Radiofrequenze e campi magnetici

SOMMARIO

[NOTE](#)

[TESTO](#)

- § -

NOTE

- § -

TESTO

La Giunta regionale

(omissis)

delibera

1) di approvare l'allegato sub A) al presente provvedimento, che costituisce integrazione di quanto già approvato con la D.G.R. [n. 1526](#) dell'11/4/2001.

L.R. 3 GIUGNO 1993 N. 27 "PREVENZIONE DEI DANNI DERIVANTI DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI GENERATI DA ELETTRODOTTI": INTEGRAZIONE ALLE DIRETTIVE DELLA D.G.R. N. 1526 DELL'11 APRILE 2000.

Nei primi anni di applicazione della normativa di cui alla legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni alla salute derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" sono emersi diversi aspetti problematici che rendono opportuno integrare le direttive già emanate con la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2000, [n. 1526](#) e con la successiva D.G.R. [n. 3407](#) del 27.10.00.

L'art. 4 della legge regionale 30 giugno 1993, [n. 27](#) come modificato dall'art. 98 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (legge finanziaria 2000) prevede che debbano essere determinate per tutti gli elettrodotti in cavo aereo con tensione nominale uguale o superiore a 132 kV delle distanze di rispetto in relazione al potenziale della linea, in modo tale che all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza e ad un'altezza dal suolo di 1,5 metri il campo elettrico non superi il valore di 0,5 kV/m ed il campo magnetico non superi il valore di 0.2 µT (micro Tesla),

La determinazione di tali distanze di rispetto è stata effettuata dalla Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), previa valutazione da parte della Commissione Regionale Mista Sanità/Ambientale di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 4132 del 23 novembre 1999. Le risultanze sono state recepite dalla tabella 1 e dall'allegato 1 della già menzionata deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2000, n. 1526.

Poiché i parametri per loro natura sono molto variabili sia nell'arco di una giornata, che tra giorni e stagioni diverse e dipendono dai fattori caratteristici della linea quali il numero e la disposizione geometrica dei conduttori nonché la loro altezza dal suolo, con la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2000, n. 1526, per la definizione delle distanze di rispetto si è fatto riferimento a valutazioni tecniche di tipo standardizzato.

In particolare ci si è riferiti a dati di targa della linea, non soggetti a variazioni nel tempo prendendo come valore medio annuale di corrente:

- a) il valore della portata nominale per le linee di trasporto primario (LTP) che convogliano l'energia elettrica dall'estero o direttamente da un centro di produzione ad una stazione di trasformazione;
- b) la metà della portata nominale per le altre linee.

Tale interpretazione non appare condivisibile perché la rappresentazione grafica negli strumenti urbanistici delle distanze di rispetto secondo dimensioni standardizzate correlate alle tipologie ed alle tensioni di esercizio individuate dalla deliberazione 11 aprile 2000, n. 1526, assicura il perseguimento dei parametri di cui all'art. 47, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, svolgendo una funzione ricognitiva di carattere cautelativo.

Anche se di regola non deve ritenersi consentita alcuna destinazione urbanistica residenziale all'interno rappresentate graficamente negli strumenti urbanistici, in casi particolari la conformazione orografica dei terreni, i fattori caratteristici della linea quali il numero e la disposizione geometrica dei conduttori nonché la loro altezza dal suolo, o le particolari circostanze locali, comportano che la misurazione effettiva del campo elettrico e del campo magnetico attesti l'osservanza dei valori di 0,5 kV/m e di 0,2 μ T (micro Tesla), anche a distanze di rispetto inferiori alle distanze rappresentate graficamente negli strumenti urbanistici.

In tali ipotesi, cosu come nelle situazioni territoriali che prevedano la presenza di aree di sviluppo urbanistico e in particolare aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di completamento già dotate delle opere di urbanizzazione, la rappresentazione grafica delle distanze di rispetto negli strumenti urbanistici che è stata determinata secondo i parametri cautelativi e necessariamente standardizzati della deliberazione 11 aprile 2000, n. 1526, non pregiudica la facoltà per l'interessato di dimostrare, mediante la misurazione effettiva del campo elettrico e del campo magnetico, che nel singolo caso sono rispettati i parametri di legge.

Pertanto poiché le limitazioni alla facoltà di edificare all'interno delle distanze di rispetto trovano fondamento e giustificazione nell'esigenza di rispettare i valori fissati dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, si ritiene che non sussistano i presupposti per negare il rilascio delle concessioni edilizie, anche se relativi ad aree localizzate all'interno delle distanze di rispetto rappresentate graficamente negli strumenti urbanistici, qualora l'interessato dimostri in fase progettuale che la porzione del fabbricato più prossima all'elettrodotto dista dal cavo più dei parametri cautelativi della deliberazione 11 aprile 2000, n. 1526, ovvero l'interessato dimostri che, nel caso specifico, all'esterno delle abitazioni e dei luoghi di abituale permanenza il campo elettrico non supera il valore di 0.5 kV/m ed il campo magnetico non supera il valore di 0,2 μ T (micro Tesla). Sul punto, nei medesimi termini peraltro, si è espresso anche il TAR Veneto con la sentenza n. 4007/2001.

Attesa la complessità della misurazione degli effettivi valori del campo elettrico e del campo magnetico che comporta la valutazione di parametri che per loro natura sono molto variabili sia nell'arco di una giornata, che tra giorni e stagioni diverse, le misurazioni saranno effettuate su richiesta ed a carico degli interessati da laboratori specificatamente accreditati per la rilevazione del campo elettromagnetico ai sensi della normativa vigente.

Con un'apposita successiva deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi sulla base delle

indicazioni tecnico scientifiche formulate dall'ARPAV entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, saranno individuate le procedure e le modalità tecniche delle misurazioni. E' fatta salva in ogni caso la facoltà del Comune di avvalersi dell'ARPAV per eventuali specifici controlli.
